



## STATUTO

Il presente atto disciplina l'Associazione culturale apartitica "Avvocati Liberi – United Lawyers for Freedom", in acronimo "ALI" da potersi utilizzare nella definizione italiana oppure, anche disgiuntamente, nella versione inglese – in prosieguo più semplicemente denominata Associazione – retta e regolata dal presente statuto, dalle vigenti norme di legge in materia e da quelle di cui agli artt. 14-42 del codice civile, che non persegue scopo o fine di lucro e opera in forma non imprenditoriale, senza l'investimento di elevati capitali, con lavoro prevalentemente volontario o comunque svolto dai soci, senza l'uso di un'organizzazione aziendale.

L'Associazione ha durata illimitata ma l'Assemblea dei soci potrà definirne una diversa durata al fine di consentire il raggiungimento delle finalità sociali.

### **1. Costituzione e denominazione.**

1. E' costituita l'Associazione tra gli avvocati italiani che, iscritti ad un albo professionale tenuto dal Consiglio dell'Ordine presso il circondario di competenza, conferiscono le proprie conoscenze tecniche e attività professionale per la tutela dei diritti naturali, fondamentali e delle libertà come riconosciuti, tutelati e attribuiti dalla Costituzione della Repubblica italiana nella Parte I, dal diritto internazionale (CEDU) ed Europeo (TFUE, Carta di Nizza, ecc.) ai cittadini ed alle persone indistintamente, sia come singoli individui sia nelle formazioni sociali alle quali questi ultimi appartengono.
2. L'attività dell'Associazione ha ad oggetto, altresì, la tutela della forma Repubblicana dell'ordinamento democratico italiano, come dichiarato dall'art. 1 della Costituzione della Repubblica e delineato dalle norme di cui alla sua Parte II.
3. E' consentita l'iscrizione all'Associazione di giuristi (notai, docenti, magistrati, anche in pensione) di comprovata esperienza che dichiarino e sottoscrivano l'adesione agli scopi e agli ideali associativi.

### **2. Scopo e attività.**

1. L'Associazione ha lo scopo di attivare i mezzi di tutela apprestati dall'ordinamento giuridico per la difesa della personalità dello Stato e dei diritti soggettivi, individuali e collettivi, indicati dall'art. 13 all'art. 47 della Costituzione della Repubblica, sia in sede stragiudiziale che in quella giudiziale.
2. L'Associazione vigila a che i privati, la pubblica amministrazione e, in generale, la Repubblica riconoscano e garantiscano i diritti inviolabili dell'uomo - articoli 4, 13 ss della Costituzione della Repubblica - sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità - articoli 18, 19, 20, 29, 39, 45, 49; c.c. 14 ss., 2247 ss. -, richiedendo a tutti i soggetti obbligati, l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, nonché la rimozione degli ostacoli di ordine normativo, sociale o economico che limitano, di fatto, l'uguaglianza e la libertà delle persone.
3. In caso di pericolo di offesa o lesione dei diritti e dei principi perseguiti dallo scopo sociale, l'Associazione promuove qualsiasi azione legale consentita, stragiudiziale (petizioni, diffide, proposte, raccolta firme, manifestazioni, richieste, divulgazioni, pubblicazioni, etc.) e giudiziale (citazioni, ricorsi, denunce, querele, costituzioni, impugnazioni, istanze, etc.), a difesa e tutela dello scopo sociale, con legittimazione ad agire, promuovere, resistere, costituirsi o intervenire come parte attiva o passiva di un qualsiasi rapporto processuale presso qualsiasi Autorità giudiziaria (interna, comunitaria o internazionale), di ogni natura (civile, penale,



amministrativa, contabile, tributaria, comunitaria, internazionale), e parimenti presso qualsiasi Autorità Indipendente necessaria o strumentale alla tutela degli interessi e dei diritti dello Stato e delle persone .

4. L'associazione può costituirsi in giudizio in ogni fase, stato o grado dei giudizi, anche innanzi alle Magistrature Superiori, nazionali o sovranazionali, nel rispetto delle specifiche regole processuali.
5. Ai fini del perseguimento dello scopo sociale, l'associazione può agire o resistere in giudizio, secondo le forme ed i modi previsti dalla legge per ciascun procedimento giudiziario, personalmente ovvero a ministero di un difensore nominato tra i Soci Ordinari o Fondatori.
6. Ai fini del perseguimento dello scopo sociale, l'associazione fornisce assistenza legale e supporto tecnico ai cittadini richiedenti ed ai propri soci Sostenitori, attraverso consulenza o patrocinio legale fornito direttamente dall'Associazione, quando ciò sia consentito, ovvero tramite i legali che rivestono la qualità di socio Ordinario o Fondatore.
7. Ai fini del perseguimento dello scopo sociale, l'associazione può promuovere azioni legali individuali, collettive, cumulative, generali o *class action*, innanzi alla giurisdizione italiana, europea o internazionale e parimenti presso qualsiasi Autorità Indipendente.
8. Ai fini del perseguimento dello scopo sociale, l'associazione promuove convegni, seminari, dibattiti, incontri, pubblicazioni, contributi tecnici o scientifici, propaganda o informazione, sollecitando i confronti interdisciplinari con diversi rami del diritto o anche con ambiti extragiuridici, per esempio quello scientifico, medico, sanitario, etico, filosofico, sociologico, psicologico, tecnologico e quant'altro possa avere connessione con l'ambito dell'oggetto sociale dell'Associazione.
9. L'associazione può instaurare rapporti di collaborazione, di comune iniziativa, o adesione con organizzazioni i cui scopi risultino affini e comunque convergenti con i propri.
10. L'Associazione può stipulare, a ogni livello, contratti e accordi di programma per perseguire lo scopo sociale, anche a carattere vertenziale e collettivo, con Enti pubblici o privati nonché con altre organizzazioni di ogni natura.

### **3. Sede e durata.**

1. La sede dell'Associazione è presso la sede del Presidente come indicato nell'Atto Costitutivo, e vuol essere rappresentativa sull'intero territorio nazionale, per cui potrà avere delle sedi locali in ogni Regione.
2. Ogni variazione di indirizzo (anche in caso di variazione della persona del Presidente) non prevede modifica statutaria.
3. Le sedi locali dipenderanno direttamente da quella centrale.

### **4. Soci.**

1. Nell'Associazione si distinguono: i soci Fondatori e i soci Ordinari.
2. Sono soci Fondatori dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo; sono soci Ordinari, oltre che i Fondatori, tutti gli avvocati e i praticanti avvocati e i giuristi che ne fanno richiesta e la cui domanda di associarsi viene accolta dal Consiglio Direttivo o da un suo delegato.
3. Possono essere soci Ordinari solo gli avvocati e i praticanti avvocati che risultano regolarmente iscritti in un albo professionale tenuto dal Consiglio dell'Ordine presso il Circondario di appartenenza, dalla cui cancellazione, rimozione o destituzione comporterà la perdita di diritto



della qualità di socio Ordinario dell'Associazione, nonché i giuristi (notai, docenti, magistrati, anche in pensione) di comprovata esperienza.

4. L'ammissione del socio Ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo o da un suo delegato, su domanda del diretto interessato.
5. Nella domanda di ammissione il candidato socio Ordinario dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e può essere sottoposto ad un previo colloquio conoscitivo/esplorativo con il Consiglio Direttivo o con un suo delegato.
6. L'ammissione sarà efficace dal versamento della quota associativa, non appena il Consiglio Direttivo o il delegato avrà deliberato sull'ammissibilità della domanda di ciascun candidato socio Ordinario.
7. In seguito alla delibera di ammissione il candidato socio Ordinario dovrà versare la quota associativa, e dal quel momento si consentirà l'iscrizione del socio Ordinario nel registro dei soci dell'Associazione.
8. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ma il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale, di quella periodica e di quelle stabilite in funzione dei programmi di attività e di quelle stabilite da apposito regolamento interno emanato dal Consiglio Direttivo.
9. L'attività dei soci Fondatori e Ordinari, anche per le cariche sociali eventualmente ricoperte, è prestata in favore dell'Associazione a titolo gratuito, salvo che al socio non venga richiesta una particolare attività tecnica di natura specialistica e professionale, che potrà essere remunerata dall'Associazione sulla base di convenzioni appositamente redatte con i singoli professionisti nel rispetto dei parametri forensi in vigore all'epoca del conferimento dell'incarico.

### **5. Obblighi dei Soci.**

1. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo in € 100,00, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
2. I soci s'impegnano a tenere, sia all'interno che all'esterno dell'Associazione, nei rapporti con i colleghi e con i terzi, una condotta improntata alla correttezza e buona fede: il codice di comportamento dei soci Fondatori e dei soci Ordinari deve intendersi coincidente e ampiamente sovrapponibile con il Codice Deontologico Forense di cui al Regolamento CNF 2/14 ss.mm. e della Legge n. 247/2012 e ss.mm., che devono intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, in quanto ben conosciuti da tutti i soci qualificati.
3. La qualifica di socio si perde con le dimissioni, il decesso o l'esclusione per le cause stabilite dal presente statuto o dal regolamento interno emanato dal Consiglio Direttivo.
4. Il diritto di recesso da parte del socio dev'essere esercitato con qualsiasi forma (anche mail ordinaria) e ha effetto immediato non appena pervenuta all'Associazione.
5. La qualità di Socio non è trasmissibile e alcun diritto possono vantare gli eredi in qualsiasi tempo e qualsivoglia motivo.

### **6. Esclusione dei Soci.**

1. I soci possono essere esclusi per i seguenti motivi:
  - inosservanza delle disposizioni dello Statuto, delle deliberazioni degli organi sociali, e degli eventuali Regolamenti Interni;
  - inadempimento del versamento della quota associativa, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza addurre un giustificato motivo;



- inattività prolungata riguardo alle iniziative dell'Associazione per più di tre mesi, senza che il socio abbia prodotto atti, lettere, video divulgativi o presenziato a conferenze come relatore o comunque apportato un contributo fattivo al perseguimento degli scopi sociali, salva l'attività prestata quale membro di un organo sociale o responsabile delle pubblicazioni sui social e, comunque, previo ammonimento ad una attivazione da parte del Presidente, del Segretario, del Portavoce, del Consiglio Direttivo o di un membro di esso;
  - associazione in altra formazione sociale che persegua finalità contrastanti con quella della presente Associazione;
  - violazione dei doveri deontologici della professione forense;
  - azioni ritenute disonorevoli entro e fuori all'Associazione o che, con la loro condotta, costituiscano ostacolo al buon andamento della vita associativa o quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
2. Il provvedimento di esclusione viene assunto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei suoi membri, e può essere impugnato entro 15 giorni dal Socio escluso innanzi al Collegio dei Probiviri.

## **7. Soci esclusi, dimessi o uscenti per recesso.**

1. I soci esclusi, dimessi o uscenti per recesso non possono pretendere la restituzione delle quote versate, né alcun altro diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.
2. Lo status di Socio è *intuitu personae*, non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte, e nemmeno comporta la rivalutabilità delle stesse.

## **8. Organi.**

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Collegio dei Probiviri.

## **9. Assemblea dei soci.**

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci Fondatori ed Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.
2. L'Assemblea elegge il Presidente e i membri del Consiglio, approva lo Statuto e le sue modificazioni, il rendiconto e la relazione annuale del Presidente.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un Presidente f.f. nominato a maggioranza semplice tra i soci Ordinari e Fondatori presenti, i quali, a loro volta, nominano un segretario verbalizzante.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del rendiconto, nonché per l'esame dell'attività svolta e da svolgere. Inoltre, è convocata su richiesta di un quinto degli iscritti o un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. La comunicazione della convocazione è effettuata mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Associazione ed inviato a mezzo mail all'indirizzo comunicato dal Socio al momento dell'iscrizione o indicato successivamente ovvero, in alternativa, presso la sua casella pec risultante dall'Albo di appartenenza, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Gli avvisi di convocazione elencano gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la



data e l'ora della riunione, per la prima e la seconda convocazione. La riunione dell'Assemblea può essere effettuata anche per via telematica su piattaforme indicate nell'avviso ai soci.

7. Il voto si esprime per alzata di mano o analoga modalità e non è mai segreto.
8. La presenza in Assemblea del Socio Ordinario o Fondatore non regolarmente avvisato secondo le formalità di cui ai commi precedenti, sana il vizio.
9. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un'ora qualunque sia il numero dei presenti.
10. Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei soci presenti salvo i seguenti casi, per i quali è necessaria una maggioranza qualificata:
  - per le modifiche dello Statuto, per le quali è necessario che siano presenti almeno la metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, esclusi quelli privi del diritto di voto;
  - per lo scioglimento anticipato dell'Associazione è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritti di voto.

### **10. Il Consiglio Direttivo.**

1. Il Consiglio Direttivo, formato da dieci membri compreso il Presidente, dura in carica tre anni e affianca il Presidente e il Segretario nelle deliberazioni che interessano l'Associazione.
2. Esso delibera sulle iniziative dell'Associazione e sui problemi che interessano la stessa; fissa le quote associative, predispone il rendiconto e nomina il Segretario ed il Tesoriere.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione quando ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno tre volte all'anno. Il Presidente convoca altresì il Consiglio quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
4. Il Consiglio Direttivo può operare ed è validamente composto quando vi siano in carica almeno un numero di 5 membri. Le dimissioni o la decadenza di un socio appartenente al Consiglio Direttivo non comporta la sua sostituzione se il numero dei membri rimane pari o superiore a cinque.
5. Ciascun membro del Consiglio Direttivo può ricevere deleghe di funzioni specifiche da parte del Presidente o dal Consiglio stesso.

### **11. Il Presidente.**

Il Presidente rappresenta l'associazione in ogni sede, convoca e presiede l'Assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni della stessa e del Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per sole due volte consecutive. Il Presidente può rassegnare le dimissioni in ogni momento, con effetto immediato, senza riserve o necessità di accettazione da parte del Consiglio Direttivo, e la comunicazione dovrà contenere la nomina di un Vice Presidente vicario, individuato tra uno dei membri del Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica sino alla convocazione dell'Assemblea dei soci da effettuarsi in via straordinaria prima possibile per l'elezione del nuovo Presidente.

### **12. Il Segretario**

1. Il Segretario tiene il registro degli associati, gestisce il patrimonio dell'Associazione in base alle indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente, forma i verbali del Consiglio Direttivo.
2. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Soci, Assemblea, Consiglio Direttivo), deve essere assicurata la trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti economico-finanziari annuali.



3. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei Fondatori per la consultazione, e chi desidera averne copia dovrà farsi carico delle relative spese.

### **13. Tesoriere.**

1. Tesoriere può ricevere dal Presidente l'autorizzazione o delega di firma per operare, in nome e per conto dell'Associazione, sui conti correnti postali e/o bancari, versare e prelevare somme presso Banche, Istituti, Uffici Postali, Notai, ecc., nonché rilasciare ricevute, quietanze a persone, società, Enti pubblici o privati con cui l'Associazione intrattiene rapporti economici di qualsivoglia natura.
2. Il Tesoriere ha il compito di studiare e promuovere tutte le iniziative atte ad assicurare all'Associazione fonti di finanziamenti diverse dalle entrate ordinarie. Il Tesoriere cura la tenuta, almeno mensile, dei fogli cassa ove annotare in via preliminare entrate ed uscite nel periodo di riferimento.

### **14. Il Collegio dei Probiviri.**

1. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea dei Soci che ne stabilisce il Presidente; è composto da tre membri effettivi interni all'Associazione, compreso il Presidente, oltre due membri supplenti.
2. Ogni questione inerente le violazioni, l'interpretazione e l'attuazione del presente Statuto ed ogni conflitto insorgente tra cariche sociali, Organi e Soci dev'essere sottoposta in via esclusiva al giudizio del Collegio dei Probiviri, il quale decide in prima istanza senza formalità e procedendo all'audizione degli interessati qualora ne facciano espressa richiesta.
3. La competenza del Collegio dei Probiviri non riguarda atti pregiudizievoli commessi da terzi o da soci nei confronti dell'Associazioni, dei suoi beni o dei suoi diritti patrimoniali, reputazionali o immateriali, per i quali l'Associazione può agire nelle competenti sedi giudiziarie, anche in via d'urgenza, per la tutela dei proprio diritti.
4. Le decisioni del Collegio dei Probiviri vengono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Si applicano le norme sulla incompatibilità ed astensione in caso di conflitti di interesse con la vicenda giudicanda o con il socio incolpato. In tal caso, ovvero in caso di indisponibilità o dimissione, il membro effettivo verrà sostituito con uno dei membri supplenti.
6. Nelle vicende relative alle decisioni sulle impugnazioni delle espulsioni o delle sanzioni disciplinari dei soci, il Collegio dei Probiviri, prima di procedere alla decisione finale, invita o diffida il socio incolpato a rimuovere la violazione, quando ciò sia materialmente possibile, eliminandone gli effetti pregiudizievoli ovvero di corrispondere le quote associative scadute entro un termine di 3 giorni, comunicando le possibili conseguenze derivanti dalla persistenza dell'inadempimento nonostante la diffida.
7. L'adempimento del Socio o l'osservanza delle prescrizioni di cui alla diffida, comporta la declaratoria del non luogo a provvedere alla sanzione od alla esclusione da parte del Collegio.
8. Le forme e le procedure del Collegio dei Probiviri sono libere e senza formalità, purché sia rispettato il contraddittorio ed il diritto di difesa dell'incolpato. Il Collegio dei Probiviri può adottare un regolamento o disciplinare interno per il funzionamento ed espletamento delle proprie attribuzioni, da approvarsi dal Consiglio Direttivo e reso perciò vincolante per i soci dalla sua approvazione e comunicazione.



## **15. Finanziamento.**

1. L'associazione non ha scopo o fini di lucro.
2. Essa si finanzia:
  - con le quote associative;
  - eventuali contributi di enti pubblici o privati;
  - eventuali erogazioni, donazioni, liberalità da parte di persone fisiche o giuridiche;
  - il ricavato di sottoscrizioni o raccolte fondi da impiegare per il conseguimento dei fini societari;
  - dalle rendite patrimoniali, dei servizi resi e dalle eventuali sovvenzioni, erogazioni, donazioni, contributi di enti ed associazioni, lasciti e da eventuali fondi di riserva.
  - ogni altro provento comunque conseguito.
3. Il contributo associativo è intrasmissibile.

## **16. Scioglimento e destinazione del patrimonio residuo.**

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato da almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, senza che possa essere determinato alcun compenso per l'attività prestata. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. Il Patrimonio è formato dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisto, lasciti, donazioni, vengono in possesso dell'Associazione. Alla chiusura di ogni esercizio finanziario annuale dovrà essere presentato entro sei mesi all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico finanziario, unitamente alla relazione annuale e all'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato.
3. L'Associazione è senza fini di lucro ed è quindi assolutamente vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di eventuali avanzi attivi di gestione o di utili di esercizio, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, in conformità e nel rispetto della normativa in vigore.
4. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse gli scopi istituzionali, compreso l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'attività sociale, ovvero mediante messa a riserva o, comunque, utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

## **17. Portavoce Nazionale**

1. E' istituito il Portavoce nazionale di *Avvocati Liberi - United Lawyers for Freedom*, eletto dal Consiglio Direttivo per la durata di anni tre, rieleggibile, con il compito di rappresentare l'Associazione, nella società civile e sui canali di comunicazione, nei rapporti con i media, i social e la stampa.
2. Il Portavoce nazionale comunica, con qualsiasi forma, la volontà o l'indirizzo dell'Associazione su particolari temi, fornisce informazioni e cura i rapporti con la stampa unitamente al Presidente, avendo facoltà di delegare tali funzioni ad uno o più soci Ordinari o Fondatori.
3. Il Portavoce nazionale ha la facoltà di rettificare, precisare o correggere dichiarazioni dei soci o di organi sociali che non siano aderenti o coerenti con la linea di indirizzo e di azione assunta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo ed, in generale, dell'Associazione.



4. Il Portavoce nazionale ha la facoltà di invitare, escludere, stabilire o modificare la presenza dei soci all'interno dei gruppi o delle chat sociali riservate e/o private.

### **18. Norma Transitoria**

1. La prima nomina delle cariche o degli organi sociali indispensabili viene fatta, in sede di costituzione e fondazione, con la redazione e sottoscrizione dell'Atto Costitutivo dell'Associazione *Avvocati Liberi - United Lawyers for Freedom*.
2. Le altre cariche ed organi sociali sono meramente eventuali e possono essere istituiti in base alla disciplina e modalità del presente Statuto qualora ne sorga necessità od interesse da parte dell'Associazione.

### **19. Rinvio**

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.